

2. In ragione delle esigenze degli istituti penitenziari il personale così reclutato sarà destinato a prestare servizio immediatamente negli istituti penitenziari posti nei seguenti provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria nella misura di seguito indicata e ferma restando la facoltà di modifiche con ulteriore eventuale provvedimento, sulla base del mutamento delle esigenze che dovesse verificarsi, i posti sono così ripartiti.

PRAP Ancona	35
PRAP Bologna	60
PRAP Firenze	100
PRAP Genova	75
PRAP Milano	80
PRAP Padova	90
PRAP Torino	60
Totale posti complessivi n.	500

3. Numero 5 posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, ai candidati che abbiano conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano. Nella domanda i concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

4. L'Amministrazione Penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2010-2011.

Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 2.

Requisiti e condizioni per la partecipazione

1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

d) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 1, lettera n), n. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) altezza non inferiore a cm. 165. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'esplicitamento del servizio di polizia;

3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno;

5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binaurale entro il 20%);

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:

devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;

è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori;

gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi;

e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

2) I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.

5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali.

6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore Generale del personale della formazione.

7. Non sono ammessi al concorso, i candidati che abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA);

